



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA
O CONSULENZA A SOGGETTI ESTRANEI
ALL'AMMINISTRAZIONE**

(ART. 3, COMMA 56, DELLA LEGGE 244/2007)

Adottato con deliberazione G.C. n. 57 in data 6.5.2010

Modificato con deliberazione G.C. n. 86 in data 1.7.2010

Rettificato con deliberazione G.C. n. 100 in data 2.9.2010

SOMMARIO

Titolo I – Norme generali

| | |
|---------------------------------------------------|----------|
| Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione | 3 |
| Art. 2 – Definizioni | 4 |
| Art. 3 – Programma e limiti di spesa annuo | 5 |

Titolo II – Individuazione del contraente

| | |
|-----------------------------------------------|----------|
| Art. 4 – Procedimento | 5 |
| Art. 5 – Pubblicità della procedura | 5 |
| Art. 6 – Valutazione delle candidature | 6 |
| Art. 7 – Graduatoria | 6 |

Titolo III – Affidamento e svolgimento dell’incarico

| | |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| Art. 8 – Competenza | 6 |
| Art. 9 – Contratto | 6 |
| Art. 10 – Pubblicità degli incarichi conferiti | 7 |
| Art. 11 – Verifica dell’esecuzione, corrispettivo e pagamenti | 7 |

Titolo IV – Norme finali

| | |
|------------------------------------|----------|
| Art. 12 – Entrata in vigore | 7 |
|------------------------------------|----------|

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 3, comma 56, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, dell'articolo 7, comma 6-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei al Comune.

2. Sono esclusi dal presente regolamento¹:

- a) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora il Comune non sia dotato di uffici o strutture a ciò deputati²;
- b) gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi del Comune³;
- c) gli incarichi per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio del Comune;
- d) la scelta dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

3. Il Comune valorizza le professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione e ricorre all'acquisizione di professionalità esterne esclusivamente per esigenze cui non è possibile fare fronte con personale in servizio.

4. Nel caso in cui si tratti di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di prestazione occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, questi possono essere affidati solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in ossequio alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

5. Nel caso si tratti di incarichi a imprese o società, queste dovranno comunque garantire che il soggetto responsabile della prestazione nei confronti del Comune sia in possesso della specializzazione richiesta.

6. Per l'affidamento delle prestazioni di cui al comma 2, lettere a) e b) il Comune fa riferimento alle norme di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed alle disposizioni regolamentari per i procedimenti di spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi.

7. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 2, lettera c) si fa riferimento agli atti che autorizzano la costituzione in giudizio del Comune, nel rispetto dei principi vigenti in materia.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, relativamente alla tipologia di prestazione, si intendono:

¹ Cfr. "Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento d'incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)", approvate dalla Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, nell'Adunanza del 15 febbraio 2005.

² A titolo esemplificativo rientrano in questo ambito le funzioni del "Medico competente" di cui all'art. 17 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

³ A titolo esemplificativo rientrano in questo ambito gli incarichi di progettazione, direzione lavori, ecc. di cui all'articolo 90 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

- a) per “incarico di studio”: lo svolgimento di un’attività di studio, nell’interesse del Comune, che si conclude con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte⁴;
- b) per “incarico di ricerca”: lo svolgimento di una attività di ricerca sulla base di un programma definito dal parte dell’Amministrazione⁵;
- c) per “incarico di consulenza”: lo svolgimento di una attività da parte di un esperto che si conclude con il rilascio di un parere in forma scritta od orale⁶;
- d) per “incarico di collaborazione”: l’incarico individuale di cui all’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 quando la prestazione da rendere non si sostanzia in una di quelle di cui alle lettere a), b) e c)⁷.

2. Ai fini del presente regolamento, relativamente al tipo di rapporto che si costituisce tra il Comune e l’incaricato, si intendono:

- a) per “lavoro autonomo” il rapporto di lavoro di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile con un soggetto che esercita professionalmente tale attività, comprese quelle per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi;
- b) per “prestazione occasionale” il rapporto di lavoro di cui agli articoli da 2229 e seguenti del Codice civile con un soggetto che esercita non professionalmente tale attività; è preclusa la possibilità di affidare incarichi nella forma della prestazione occasionale per attività per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi;
- c) per “collaborazione coordinata e continuativa” il rapporto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato, ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3), del Codice di procedura civile⁸ e dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.⁹
- d) per “attività d’impresa” l’attività esercitata dall’imprenditore ai sensi dell’articolo 2082 del Codice civile;
- e) per “società” i soggetti di cui al Libro V, Titolo V, del Codice civile.

3. Si intende, infine:

- a) per “responsabile” il dipendente dell’Ente incaricato della posizione organizzativa al quale sono affidate le funzioni di cui all’articolo 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- b) per “particolare e comprovata specializzazione universitaria” si intende il possesso della laurea magistrale o titolo equivalente¹⁰.

Art. 3 – Programma e limite di spesa annuo

1. Il Consiglio Comunale approva il programma di cui all’articolo 3, comma 55 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, nell’ambito del quale possono essere conferiti:

- a) gli incarichi di studio o di ricerca,

⁴ Vedi nota 1.

⁵ Vedi nota 1.

⁶ Vedi nota 1.

⁷ Vedi nota 1.

⁸ 3) ...*omissis*... rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato;

⁹ c-bis) ...*omissis*... rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita ...*omissis*...;

¹⁰ Vedi parere DFP-UPPA n° 05/2008 prot. DFP-0003407-21/01/2008-1.2.3 rilasciato ad Italia Lavoro SpA

b) gli incarichi di consulenza.

2. Il limite di spesa annuo per il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento è fissato nel bilancio di previsione e sue successive variazioni.

Titolo II – Individuazione del contraente

Art. 4 – Procedimento

1. Gli incarichi di collaborazione sono affidati previa procedura comparativa.

2. In deroga al comma 1, è possibile l'affidamento diretto, senza l'espletamento della procedura comparativa, nei seguenti casi:

a) quando a seguito di procedura comparativa di selezione non sia stata presentata o risulti ammissibile alcuna manifestazione di disponibilità;

b) quando la particolare urgenza, non imputabile all'Amministrazione, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;

c) per attività comportanti prestazioni non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi;

d) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale e che il corrispettivo aggiuntivo non superi il 50 per cento di quello originariamente fissato

e) per le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Art. 5 – Pubblicità della procedura

1. Ai fini della trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa il Responsabile provvederà, alla pubblicazione, per quindici giorni all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune, della richiesta di candidature ad assumere l'incarico.

2. L'avviso dovrà indicare:

a) l'oggetto dell'incarico che si vuole affidare;

b) la durata;

c) il corrispettivo massimo presunto;

d) i requisiti di ammissione, generali e specifici, alla procedura che i candidati all'affidamento dovranno possedere;

e) il termine entro il quale dovrà essere presentata la candidatura;

f) l'obbligo di presentare il *curriculum vitae*, dal quale si possa desumere l'esperienza e la particolare e comprovata specializzazione universitaria dei candidati;

g) i criteri di valutazione del curriculum.

Art. 6 – Valutazione delle candidature

1. Le candidature, i relativi *curricula*, e le eventuali offerte economiche sono esaminati dal Responsabile competente, eventualmente avvalendosi dell'assistenza di altri dipendenti esperti in materia o del Segretario o del Vice Segretario.

2. Il Responsabile effettua la selezione mediante la valutazione dei titoli o mediante la valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio secondo quanto stabilito nell'avviso. E' possibile convocare per il colloquio anche solo una parte dei candidati.

3. I titoli da valutare dovranno essere riferiti alle seguenti categorie:

- a) titoli culturali e professionali;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
- e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico.

4. Il colloquio, se previsto, verterà sull'approfondimento del *curriculum* e sulle conoscenze professionali relative all'oggetto dell'incarico.

5. Di tutte le operazioni di valutazione viene redatto apposito verbale.

Art. 7 – Graduatoria

1. Al termine della selezione il Responsabile predispone una graduatoria finale che sarà pubblicata con le medesime modalità dell'avviso di selezione.

2. In tutti gli atti pubblicati i dati personali sono limitati al nome e cognome, e al punteggio finale attribuito.

Titolo III – Affidamento e svolgimento dell'incarico

Art. 8 – Competenza

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti dal Responsabile al quale sono state affidate le necessarie risorse negli strumenti di programmazione finanziaria del Comune.

Art. 9 – Contratto

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono formalizzati con la stipulazione di un apposito contratto.

2. I contratti, stipulati per scrittura privata, devono contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) la descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
- b) la correlazione tra le attività o prestazioni e il progetto o programma da realizzare;
- c) la durata prevista e le eventuali penalità;
- d) le responsabilità dell'incaricato in relazione alla realizzazione dell'attività;
- e) il luogo in cui viene svolto l'incarico;
- f) il corrispettivo.

3. La durata del contratto può essere prorogata, ove si ravvisi un motivato interesse, al solo fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore.

4. I contratti relativi a rapporti di consulenza, diventano efficaci con l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Art. 10 – Pubblicità degli incarichi conferiti

1. Del conferimento degli incarichi e dei successivi pagamenti viene data pubblicità ai sensi delle seguenti disposizioni:

- a) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- b) articolo 53, comma 14, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- c) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Art. 11 – Verifica dell'esecuzione, corrispettivo e pagamenti

1. Il Responsabile verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Il Responsabile competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

5. Il compenso viene erogato a seguito di accertamento da parte del Responsabile competente della corrispondenza della prestazione, nei termini contrattuali.

6. Il pagamento del corrispettivo avviene secondo quanto pattuito nel contratto, per i rapporti di durata superiore ai due mesi è possibile il pagamento di acconti mensili.

7. Di norma non è consentita l'erogazione di parte del corrispettivo in forma anticipata.

Titolo IV – Norme finali

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dallo Statuto.

Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)."

Articolo 3

...omissis...

18. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

...omissis...

55. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

56. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Legge 23 Dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"

Articolo 1

...omissis...

127. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso *sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.* Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche."

Articolo 53 Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

...omissis...

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione

pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.14.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell' articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 7 Gestione delle risorse umane

...omissis...

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

“Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento d’incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)”, approvate dalla Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, nell’Adunanza del 15 febbraio 2005.

...omissis...

Gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D. P. R. n. 338/1994 che, all’articolo 5, determina il contenuto dell’incarico nello svolgimento di un’attività di studio, nell’interesse dell’amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d’incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

Gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell’amministrazione.

Le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti.

Il contenuto degli incarichi, cui fanno riferimento i commi 11 e 42, coincide quindi con il contratto di prestazione d’opera intellettuale, regolato dagli articoli 2229 – 2238 del codice civile.

Per valutare se un incarico rientra in una delle categorie previste dai commi 11 e 42, occorre considerare il contenuto dell’atto di conferimento, piuttosto che la qualificazione formale adoperata nel medesimo.

A titolo esemplificativo, si elencano alcuni tipi di prestazione che rientrano nella previsione normativa:

- studio e soluzione di questioni inerenti all’attività dell’amministrazione committente;
- prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
- consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell’amministrazione;
- studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.

Non rientrano, invece, nella previsione dei commi 11 e 42:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’amministrazione;
- gli appalti e le “esternalizzazioni” di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione.

Non rientrano, in sostanza, nella previsione gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell’amministrazione. L’esclusione di questo tipo di incarichi è, del resto, convalidata dallo stesso comma 42 che esclude dall’ambito della sua applicazione gli incarichi conferiti ai sensi della legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109.

Restano fuori dell’oggetto dei commi 11 e 42 anche i “rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”, che rappresentano una posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell’incarico professionale, e il lavoro subordinato (art. 409, n. 3 del codice di procedura civile; art. 61 D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276).

L’esclusione di questo tipo di rapporti si ricava, del resto, dalla stessa legge n. 311/2004 la quale, al comma 116 dell’articolo 1, prevede che le pubbliche amministrazioni, comprese regioni, province e comuni, possono avvalersi, nel 2005, di personale a tempo determinato, esclusa la nomina del direttore generale dei Comuni (art. 108 d. lgs. n. 267/2000), “con contratti di collaborazione coordinata e continuativa”. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono quindi utilizzabili per le esigenze ordinarie proprie del funzionamento delle strutture amministrative e non riguardano perciò il ricorso agli incarichi esterni.

Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, infatti, per la loro stessa natura che prevede la continuità della prestazione e un potere di direzione dell'amministrazione, appaiono distinti dalla categoria degli incarichi esterni, caratterizzata dalla temporaneità e dall'autonomia della prestazione. Resta fermo, peraltro, che, qualora un atto rechi il nome di collaborazione coordinata e continuativa, ma, per il suo contenuto, rientri nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca o di consulenza, il medesimo sarà soggetto al limite di spesa, alla motivazione e all'invio alla Corte dei conti, secondo le previsioni dei commi 11 e 42.

...omissis...